

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2015, n. 26-1514

**Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 - art. 6 (Fondo regionale per la montagna).
Determinazione delle somme da assegnare agli enti montani e approvazione dei criteri per il riparto del fondo regionale per la montagna.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), a norma del quale le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:

a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane:

- 1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;
- 2) in proporzione alla superficie delle zone montane;
- 3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;
- 4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana;

a) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati;

b) una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realizzazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane;

visto l'articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2014, in base al quale, per l'esercizio finanziario 2014, una quota del fondo regionale per la montagna, è ripartita alle comunità montane per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, nonché per il pagamento delle spese di funzionamento e del personale;

dato atto che il procedimento di valutazione di rispondenza ai requisiti dell'articolo 7 della l.r. 3/2014, previsto agli articoli 8 e seguenti della medesima legge per l'anno 2014, ha avuto effettivo avvio con la D.G.R. n. 1-568 del 18.11.2014 ed è proseguito con la D.G.R. n. 13-1179 del 16.3.2015, con le quali è stata tra l'altro sancita l'istituzione di quarantuno nuove unioni montane destinate a subentrare alle comunità montane in virtù dei disposti della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) e della l.r. 3/2014;

rilevato che, nelle more della conclusione del procedimento di valutazione avviato con le deliberazioni sopra menzionate, le comunità montane piemontesi, attualmente in fase di liquidazione, hanno continuato a gestire con proprio personale dipendente le funzioni amministrative delegate dalla Regione Piemonte e che pertanto la disposizione dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2014 può intendersi riferita all'anno 2015, anno di effettiva applicazione delle della legge;

considerato che le risorse del fondo regionale per la montagna ammontano, per il corrente anno, ad euro 9.000.000,00, disponibili sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888 del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015;

considerato inoltre che sulla dotazione finanziaria del capitolo 156041 del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2015 sono disponibili ulteriori risorse finanziarie, pari ad euro 2.300.000,00, da destinare, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 11/2012, alle spese di funzionamento delle comunità montane in fase di definitiva liquidazione;

rilevato che le comunità montane opereranno ancora certamente fino al 30 giugno 2015, data prevista per la scadenza degli incarichi commissariali già assegnati con i D.P.G.R. n. 27-28, 30 – 37, 39 – 40 del 31.3.2014, n. 118-119 del 21.10.2014, n. 122 del 31.10.2014 e prorogati fino a tale data con i D.P.G.R. dal n. 96 al n. 111 del 30.9.2014, e che pertanto la quota da destinare all'assegnazione a loro favore deve tenere conto di questa circostanza temporale;

dato altresì atto che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative da conferire alle unioni montane ai sensi degli articoli 3, comma 2, lettera c) e 10 della l.r. 3/2014 sarà individuata al 1 luglio 2015 e che, conseguentemente, i nuovi enti diventeranno pienamente operativi solo a tale data;

ritenuto conseguentemente di destinare alle comunità montane in fase di liquidazione, rispettivamente:

- la somma di 2.300.000,00 di euro sulla dotazione finanziaria del capitolo 156041/2015;
- la somma di 2.300.000,00 di euro sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888/2015 (Fondo regionale per la montagna);

ritenuto che l'assegnazione delle risorse finanziarie alle comunità montane debba avvenire, per quanto sopra premesso, in proporzione alle spese relative al rispettivo personale adibito alle funzioni amministrative delegate dalla Regione e alle ulteriori spese indispensabili riferite al primo semestre 2015, tenendo conto dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione di ciascun ente utilizzabile a copertura delle stesse;

rilevato che, per l'esercizio finanziario 2015, appare opportuno concentrare la maggior quota delle ulteriori risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale per la montagna, sul riparto previsto dalla lettera a) della norma, piuttosto che sulle altre iniziative di cui alle lettere b) e c), anche in considerazione delle spese che le nuove unioni montane dovranno sostenere quali enti di nuova costituzione;

valutato pertanto di destinare all'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lett. a) della l.r. 3/2014, la somma complessiva di euro 5.650.000,00 sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888 del bilancio regionale per l'anno 2015;

considerato che l'articolo 6, comma 3, della l.r. 3/2014 prevede che la Giunta regionale stabilisca annualmente le modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), della stessa norma, definendo i criteri per la sua applicazione;

dato atto che le suddette modalità applicative per l'anno 2015 sono riportate nell'Allegato alla presente deliberazione recante oggetto "Articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3. Modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) per l'anno 2014.";

dato ulteriormente atto che le suddette modalità applicative prevedono, sinteticamente, che per l'anno 2015, la quota del Fondo regionale per la montagna riservata all'attuazione dell'articolo 6,

comma 1, lettera a), della l.r. 3/2014 pari, per quanto sopra premesso, a 5.650.000,00 di euro, debba essere ripartita:

- per il 30 per cento (1.695.000,00 euro) sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1);
- per il 30 per cento (1.695.000,00 euro) sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2);
- per il 10 per cento (565.000,00 euro) sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3);
- per il restante 30 per cento (1.695.000,00 euro) sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 4);

considerato che, per quanto sopra premesso, gli importi così individuati potranno essere effettivamente liquidati per l'intero ai soli enti che, alla data del 1 luglio 2015, siano in grado di gestire le funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 3/2014, che saranno loro formalmente conferite entro tale data con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 10 della l.r. 3/2014;

ritenuto conseguentemente di stabilire che il suddetto riparto dovrà essere effettuato a favore delle unioni montane la cui costituzione è stata sancita con le DD.G.R. n. 1-568 del 18.11.2014 e n. 13-1179 del 16.3.2015, riservando la liquidazione delle somme così definite alle sole unioni montane che, alla data del 1 luglio 2015, abbiano documentato la capacità di gestire le funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 3/2014, entro tale data;

ritenuto ulteriormente di prevedere che le attribuzioni definite in sede di riparto a favore di ciascuna unione montana potranno essere aumentate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 3/2014, della quota corrispondente ai soli comuni che abbiano documentato, alla data del 1 luglio 2015, l'avvenuta stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 4 della legge;

valutato infine di stabilire che, in tutti i casi in cui l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative conferite risulti differito rispetto alla data del 1 luglio 2015, gli importi computati in sede di riparto debbano essere ridotti in proporzione ai mesi di effettivo esercizio;

ritenuto di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, competente per materia, la predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

vista la legge regionale 15 maggio 2015, n. 10, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015;

vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25 maggio 2015, con la quale si assegnano alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica le somme di € 9.000.000,00 sul capitolo 151888/2015 ed € 2.300.000,00 sul capitolo 156041/2015;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di destinare, per le finalità dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2014, nell'ambito dell'assegnazione di cui alla D.G.R. n. 1-1450 del 25 maggio 2015, alle comunità montane in fase di liquidazione:

- la somma di 2.300.000,00 di euro sulla dotazione finanziaria del capitolo 156041/2015;
- la somma di 2.300.000,00 di euro sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888/2015 (Fondo regionale per la montagna);

- di stabilire che l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui sopra debba avvenire in proporzione alle spese relative al rispettivo personale adibito alle funzioni amministrative delegate dalla Regione e alle ulteriori spese indispensabili riferite al primo semestre 2015, tenendo conto dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione di ciascun ente utilizzabile a copertura delle stesse;

- di destinare all'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lett. a) della l.r. 3/2014, la somma complessiva di euro 5.650.000,00 sulla dotazione finanziaria del capitolo 151888 del bilancio regionale per l'anno 2015, nell'ambito dell'assegnazione di cui alla D.G.R. n. 1-1450 del 25 maggio 2015;

- di individuare le modalità applicative dell'articolo 6, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) della l.r. 3/2014 secondo quanto contenuto nell'Allegato alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3. Modalità applicative delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) per l'anno 2014";

- di dare atto che le suddette modalità applicative prevedono, sinteticamente, che per l'anno 2015, la quota del Fondo regionale per la montagna riservata all'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2014 debba essere ripartita:

- per il 30 per cento (1.695.000,00 euro) sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1);

- per il 30 per cento (1.695.000,00 euro) sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2);

- per il 10 per cento (565.000,00 euro) sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3);

- per il restante 30 per cento (1.695.000,00 euro) sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 4);

- di stabilire che il suddetto riparto dovrà essere effettuato a favore delle unioni montane la cui costituzione è stata sancita con le DD.G.R. n. 1-568 del 18.11.2014 e n. 13-1179 del 16.3.2015, riservando la liquidazione delle somme così definite alle sole unioni montane che, alla data del 1 luglio 2015, abbiano documentato la capacità di gestire le funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 3/2014, entro tale data;

- di prevedere che le attribuzioni definite in sede di riparto a favore di ciascuna unione montana potranno essere aumentate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 3/2014, della quota corrispondente ai soli comuni che abbiano documentato, alla data del 1 luglio 2015, l'avvenuta stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 4 della legge;

- di stabilire che, in tutti i casi in cui l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative conferite risulti differito rispetto alla data del 1 luglio 2015, gli importi computati in sede di riparto debbano essere ridotti in proporzione ai mesi di effettivo esercizio;

- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, competente per materia, la predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2014, N. 3. MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL COMMA 1, LETTERA a), numeri 1), 2), 3) e 4) PER L'ANNO 2015

1. Parametri di riparto

L'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), stabilisce che le risorse del fondo regionale per la montagna destinate al riparto alle unioni montane ai sensi della lettera a) del comma 1 della stessa norma, debbano essere suddivise sulla base dei seguenti parametri:

- 1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;
- 2) in proporzione alla superficie delle zone montane;
- 3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;
- 4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 3/2014, stabilisce annualmente le modalità applicative di tale disposizione.

2. Definizione delle quote del fondo da destinare al riparto sui singoli parametri

Per l'anno 2015, la quota del fondo regionale per la montagna riservata all'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 3/2014 è ripartita come segue:

- per il 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1);
- per il 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2);
- per il 10 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3);
- per il 30 per cento sul parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 4).

3. Ambito di applicazione e modalità del riparto

Le risorse del fondo regionale per la montagna destinate all'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 3/2014 sono riservate alle unioni montane, costituite tra comuni, montani o non montani, appartenenti o già appartenuti a comunità montane (art. 2).

I comuni non classificati montani o parzialmente montani, pur potendo appartenere alle unioni montane, non incidono nel riparto delle risorse e i relativi dati territoriali e di popolazione non sono inclusi nel calcolo, essendo privi di popolazione e territorio qualificabili come "montani" ai sensi della D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826 – 6658.

Ai fini del riparto delle risorse devono essere tenuti in considerazione anche i comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti a comunità montane, non compresi in unioni montane. In base al disposto dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 3/2014, la quota di fondo regionale per la montagna di relativa spettanza deve essere infatti attribuita all'unione montana in convenzione con la quale il comune gestisca le funzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 2, lett. c) della legge.

Pertanto, la base di computo per la ripartizione delle risorse del Fondo regionale per la montagna è rappresentata da tutti i comuni classificati montani o parzialmente montani con la D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826 – 6658 appartenenti a comunità montane, inclusi o meno che siano in unioni montane.

4. Parametro di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1) della l.r. 3/2014

Il parametro è testualmente riferito alla popolazione *residente* per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza.

Ad oggi, gli unici dati simili disponibili sono relativi alla popolazione “dimorante” nei diversi Comuni per singola fascia altimetrica (Studio IRES “Indagine conoscitiva per la qualificazione e la caratterizzazione delle borgate montane piemontesi – Azione A della Misura 322 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Piemonte”).

Il dato della “popolazione dimorante” non coincide tuttavia giuridicamente con quello della popolazione residente previsto dalla norma. In fase di prima applicazione della l.r. 3/2014, appare pertanto più congruo applicare il parametro con riferimento alla popolazione residente nei comuni montani e parzialmente montani, senza la prevista diversificazione per fascia altimetrica rispetto alla quale non consta, ad oggi, l’esistenza di dati ufficiali.

A tal fine, per i comuni interamente montani, è possibile prendere a base i dati ufficiali riferiti alla popolazione residente ricavati dal Censimento generale della popolazione 2011 (Fonte ISTAT). Per i comuni parzialmente montani possono invece essere utilizzati i relativi dati raccolti periodicamente dall’UNCEM, riferiti alla sola popolazione residente nelle porzioni classificate montane del comune.

Resta invece evidentemente esclusa dal computo la popolazione dei comuni compresi in unioni montane non classificate montane o parzialmente montane ai sensi della D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826 – 6658.

La quota di risorse imputabile a ciascun comune deve essere quindi calcolata sulla base del rapporto tra la rispettiva popolazione e il totale della popolazione dei comuni montani e parzialmente montani già compresi in comunità montana, inclusi o meno che siano in unioni montane.

5. Parametro di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 3/2014

Il parametro è riferito alla quota della superficie montana di ciascun comune rispetto al totale delle superfici montane. Nel computo delle risorse i dati territoriali da utilizzare sono esclusivamente quelli riferiti alle superfici classificate montane e parzialmente montane ai sensi della D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826 – 6658, forniti dal CSI Piemonte¹.

Per quanto già osservato, i dati territoriali non comprendono, quindi, i comuni già appartenenti a comunità montane classificate collinari, parzialmente collinari o di pianura, privi di territorio qualificato come “montano” ai sensi della deliberazione sopra menzionata.

6. Parametro di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3) della l.r. 3/2014

Il concetto di “montanità”, viene inteso, per l’anno 2015, premiando i comuni montani o parzialmente montani che presentino porzioni di territorio a quote superiore ai 600 metri di altitudine.

Il parametro è quindi riferito, per ciascun comune montano o parzialmente montano, alla rispettiva superficie montana situata al di sopra di tale soglia altimetrica rispetto al totale delle superfici montane oltre i 600 metri di altitudine, in base ai dati forniti dal CSI Piemonte². ().

Non vengono prese in considerazione le eventuali porzioni di superficie comunale al di sopra di tale soglia appartenenti a comuni non classificati montani o parzialmente montani in base alla D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826 – 6658, comunque non qualificati montani.

7. Parametro di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 4) della l.r. 3/2014

Il parametro è riferito al personale già impiegato presso le comunità montane assorbito dall’unione montana. Coerentemente ai contenuti e alle finalità della l.r. 3/2014, tale parametro ed è inteso con riferimento esclusivo al personale di comunità montana già adibito allo svolgimento di funzioni

¹ Dato proveniente dalla superficie dei fogli di mappa catastale, classificati, al fine di determinare la zona altimetrica di ricadenza, ai sensi della D.C.R. 12 maggio 1988 n. 826 – 6658.

² Dato calcolato mediante elaborazione spaziale condotta utilizzando il software ESRI ArcMap. Per questa elaborazione sono stati utilizzati il modello digitale delle quote in formato raster, con celle aventi lato di 10 metri, ed i limiti comunali provenienti dalla BDTRE.

amministrative delegate da parte della Regione. Rilevata la consistenza numerica di tale personale presso ciascuna comunità montana, la relativa quota del Fondo regionale per la montagna viene calcolata individuando per ciascun ente un "budget" di risorse astrattamente attribuibili a ciascuna unione montana del relativo territorio in relazione all'entità di personale assorbito. All'esito del processo, a ciascuna unione montana sarà attribuita la quota corrispondente all'entità del personale assorbito.

In fase di prima attuazione della l.r. 3/2014, per la determinazione della consistenza numerica del personale si fa riferimento alle rilevazioni sottoscritte dai Presidenti e dai Commissari delle comunità montane in data 5 maggio 2015, relativamente al personale dipendente in servizio a tale data. Ai fini del computo delle unità numeriche, i dipendenti con contratto di lavoro part time devono essere conteggiati come frazione. I dipendenti che, per legge, non possono transitare ad altro ente, a seguito dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, non sono conteggiati ai fini della determinazione del "budget" di cui sopra.